

TI_GERICHTE 12.2009.123 vom 8. November 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-11-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2009.123

FR: TI_GERICHTE 12.2009.123 du 8 novembre 2010

IT: TI_GERICHTE 12.2009.123 del 8 novembre 2010

Regeste

Diritto internazionale privato - rappresentanza - onere della prova - mediazione (diritto tedesco)

Erwägungen

E. 8

Il convenuto rimprovera infine all'attore di aver agito in malafede, non solo per essersi falsamente presentato nelle trattative come rappresentante della parte venditrice, ma anche per essere "sparito" e non aver così partecipato alle ultime discussioni tra le parti prima della stipulazione del contratto di compravendita, prima di inviare, dopo soli 3 giorni, la sua fattura, di oltretutto quasi un punto percentuale superiore a quella dell'ufficio di mediazione di U_____. La censura dev'essere ancora una volta disattesa. Egli non ha innanzitutto spiegato per quale motivo non si potrebbe condividere l'assunto pretorile secondo cui l'attore non avrebbe in ogni caso agito in malafede qualora si fosse presentato come rappresentante dei venditori nelle trattative con l'acquirente Y_____, iniziate dopo la firma del doc. A, sicché la sua censura è irricevibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem). Ma, a prescindere da quanto precede, già si è detto che nulla permette di concludere l'attore si fosse falsamente presentato come rappresentante della parte venditrice (consid. 7.2.1). È poi in maniera inammissibile che il convenuto ritiene costitutivo della malafede il fatto che l'attore sia "sparito" e non abbia così partecipato alle ultime discussioni tra le parti prima della stipulazione del contratto di compravendita ed abbia inviato, dopo soli 3 giorni, la sua fattura, di quasi un punto percentuale superiore a quella dell'ufficio di mediazione di U_____ : l'argomentazione era in effetti stata sollevata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC). E comunque non si vede proprio come la circostanza possa far ritenere abusivo il suo comportamento, anche perché non è stato provato che fosse stata richiesta la sua presenza alle ultime trattative (ogni problema era per altro già apparentemente stato risolto in precedenza, cfr. doc. E, I, L, M, N) e la fatturazione è in definitiva avvenuta dopo la stipulazione del contratto di compravendita ed era conforme agli accordi contrattuali.

E. 9

Ne discende la reiezione del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello, calcolate su un valore litigioso di € 150'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 19 giugno 2009 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 4'950.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 5'000.- da anticiparsi dall'appellante,

restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 7'500.- per ripetibili.
III. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la
seconda Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a
carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.